Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Delegazione di vigilanza della NFTA CH-3003 Berna

www.parlament.ch

Istruzioni della Delegazione di vigilanza della Nuova ferrovia transalpina (DVN) delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti

del 12 settembre 2007

abrogate il 30 novembre 2019 con decisione della DVN del 23 ottobre 2019

La Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN) delle Camere federali,

visti gli articoli 4 capoverso 5, 6 capoverso 5, 6a capoverso 3, 7 capoverso 4, 8 e 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003¹ relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)²,

decreta:

1. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano a tutti i verbali e agli altri documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN) delle Camere federali, ivi compresi i verbali e gli altri documenti di un comitato della DVN.

2. Redazione dei verbali

- Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl, le deliberazioni della DVN o di un suo comitato sono verbalizzate analiticamente. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, ma sono riassunti e corretti sotto il profilo linguistico.
- b. Ai sensi dell'articolo 5 Oparl, il presidente della DVN o di un suo comitato può far verbalizzare le sole decisioni, se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione di una decisione della Delegazione.

RS 171.115

Le presenti istruzioni entrano in vigore contemporaneamente alla modifica della Oparl del 6 ottobre 2006.

3. Modifica dei verbali

- a. Qualora un *membro* della DVN intenda apportare una modifica, lo comunica in sede di approvazione del verbale da parte della Delegazione o di un suo comitato.
- b. Qualora un'altra persona che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dalla DVN o da un suo comitato e se possa essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente della DVN o di un suo comitato decide in via definitiva sulla procedura da seguire. Lo stesso vale anche quando la domanda di modifica è presentata dopo l'approvazione del verbale.
- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'errata corrige è aggiunta al fascicolo. In caso di modifiche materiali importanti, l'errata corrige o la versione corretta del verbale può essere trasmessa ai destinatari della versione precedente.

4. Distribuzione dei verbali

- a. I verbali della DVN sono distribuiti esclusivamente a:
 - i membri della DVN:
 - i collaboratori della segreteria della DVN;
 - i segretari delle Commissioni delle finanze (CdF), delle Commissioni della gestione (CdG), delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) e della Delegazione delle finanze (DelFin)³;
 - il direttore del Controllo federale delle finanze (CDF);
 - il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
 - il direttore, il capo della divisione Infrastruttura e il responsabile della sezione Grandi progetti dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
 - il direttore e il rappresentante dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) che presenzia regolarmente alle sedute della DVN.
- b. I verbali di un comitato della DVN sono distribuiti esclusivamente a:
 - i membri del comitato;
 - il presidente della DVN;
 - i collaboratori della segreteria della DVN.
- c. La DVN può decidere di non distribuire a tutti i destinatari di cui alla lettera a parti specifiche del verbale.
- d. Gli *altri partecipanti alle sedute non ricevono* un estratto del verbale, neppure per le deliberazioni alle quali hanno presenziato.
- e. I verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato *non* sono distribuiti alle segreterie dei gruppi parlamentari.

Modifica dell'8 ottobre 2008, entrata in vigore l'8 ottobre 2008.

5. Confidenzialità

Conformemente all'articolo 47 capoverso 1 LParl, le deliberazioni della DVN sono confidenziali. Tutti i destinatari dei verbali della DVN sono pertanto vincolati al segreto d'ufficio (cfr. anche art. 8 LParl) ossia non sono autorizzati a comunicare ad altre persone le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone interrogate dalla DVN possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).

6. Consultazione dei verbali

- a. Qualsiasi *membro della DVN* può consultare i verbali di un comitato della Delegazione.
- b. Il presidente della DVN può autorizzare una persona che non fa parte della Delegazione a consultare un verbale della DVN o di un suo comitato per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 1 Oparl), se non vi si oppongono motivi importanti. All'occorrenza, tale persona può chiedere il parere dell'autorità federale o dei soggetti interessati.
- c. La decisione in merito all'autorizzazione di consultare il verbale spetta esclusivamente al presidente della DVN ed è definitiva. Ai fini della decisione sono determinanti considerazioni di protezione delle fonti, il rischio di abusi (p. es. violazione della confidenzialità o querulomania) e la protezione di dati personali oppure di interessi privati o pubblici. Il presidente della DVN può inoltre subordinare la consultazione a determinati oneri e condizioni, in particolare può ordinare che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- d. Le persone interrogate dalla DVN conformemente agli articoli 153 e 154 LParl hanno il diritto di consultare, su domanda, l'estratto del verbale d'audizione che le concerne presso la segreteria della Delegazione.
- e. Le persone interrogate conformemente all'articolo 155 LParl (persone i cui interessi sono direttamente toccati dall'inchiesta) ricevono il verbale della loro deposizione per la firma (art. 155 cpv. 5 LParl).
- f. Conformemente all'articolo 155 LParl, il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha il diritto di consultare, su domanda, i verbali d'interrogatorio delle persone interrogate dalla DVN (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl).

7. Registrazione delle deliberazioni della DVN

- a. Di regola, l'estensore del verbale cancella la registrazione delle deliberazioni immediatamente dopo l'approvazione del verbale.
- b. Il segretario decide se la registrazione di una deliberazione va conservata, eccezionalmente, per più di tre mesi (art. 4 cpv. 5 Oparl). La registrazione è cancellata al più tardi al momento della consegna del fascicolo all'Archivio federale.

8. Altri documenti della DVN

Secondo l'articolo 8 Oparl, le disposizioni suesposte in materia di verbali si applicano per analogia anche ai documenti redatti dalla DVN, come pure a quelli redatti da un'autorità, un servizio o una persona su incarico della DVN.

9. Extranet

- a. I verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato sono consultabili, in linea di massima, in Extranet, a meno che il presidente della DVN o del comitato non vi rinunci (cfr. art. 6a cpv. 4 Oparl).
- b. Le decisioni e i documenti interlocutori del Consiglio federale, inclusi i corapporti dei dipartimenti, i rapporti di revisione del CDF, ivi compresi i documenti relativi a tali revisioni e il parere dei servizi controllati, non sono pubblicati in Extranet.
- c. Hanno diritto di consultare i verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato i membri della Delegazione e i collaboratori della segreteria.
- d. Le segreterie dei gruppi parlamentari non possono consultare i documenti in Extranet.

DELEGAZIONE DI VIGILANZA DELLA NFTA DELLE CAMERE FEDERALI

Il presidente: Il vicepresidente:

Hansruedi Stadler, Andrea Hämmerle, consigliere agli Stati consigliere nazionale